

STATUTO

Art. 1 Denominazione Sede

1. È costituita a Via Madrid n.°18a in Ladispoli 00055 (RM) l'Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi degli art.36 e seguenti del Codice Civile, denominata Associazione dilettantistica sportiva **ATLETICA DEI GELSI** ; in seguito indicata con il termine "**Associazione**".

Art. 2 Colori Sociali

1. I colori sociali sono il **Bianco** ed il **Rosso**.

Art. 3 Finalità

1. L'associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla distribuzione, anche in modo indiretto o differito, degli avanzi di gestione, dei fondi, riserve o capitale.
2. L'associazione è apolitica e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
3. L'associazione si pone la finalità di diffondere e sviluppare le attività sportive connesse alla disciplina dell'Atletica Leggera in particolare intende promuovere la pratica sportiva nei confronti principalmente dei **Bambini di età compresa tra i 6 ed i 14 anni**, ma anche nei confronti dei rispettivi genitori. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e ai regolamenti del Coni nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera, ed s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti alle attività sportiva.
4. L'Associazione potrà proporre ai propri iscritti, a seconda delle attitudini dimostrate durante i corsi, la partecipazione a gare, campionati ed ad altre manifestazioni sportive dilettantistiche che possano essere un momento di verifica e d'insegnamento per i suoi atleti. I corsi di educazione motoria e di avvicinamento all'atletica saranno organizzati dall'Associazione avvalendosi di personale qualificato.
5. L'associazione è altresì tenuta allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva.
6. L'associazione si impegna nel promuovere ed attuare, ove possibile, l'integrazione di bambini diversamente abili all'interno delle proprie attività, ed avvalendosi per tale scopo di personale qualificato.

ATLETICA dei GELSI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

7. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche

associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

8. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

Art. 4 Patrimonio Sociale

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote d'iscrizione ed associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, dai contributi elargiti da parte di enti privati o persone fisiche. Inoltre, l'Associazione può reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi di contratti di natura commerciale.
2. E' possibile svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito.

Art. 5 Organismi Sociali

1. L'Associazione si basa sul seguente organigramma:
- Soci Fondatori e loro Assemblea
 - Presidente
 - Consiglio Direttivo ed Amministrativo
 - Organismo Tecnico
 - Soci Sostenitori

Art. 6 Soci Fondatori e loro Diritti

1. I Soci Fondatori sono le persone fisiche che, maggiorenni, partecipano alla fondazione della Associazione, ne condividono lo statuto e siano parte attiva nella attività sociali, ricreative e sportive, altresì è riconosciuto loro il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti riportati nel comma 4 del presente articolo.
2. L'adesione del Socio Fondatore è a tempo indeterminato fino a presentazione di dimissioni o attraverso un provvedimento di espulsione per giusta causa. Le dimissioni una volta accettate dall'Assemblea hanno effetto immediato.
3. Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, solo i Soci Fondatori. Un Socio, mediante delega scritta, può rappresentare solo un altro Socio. A ciascun

ATLETICA dei GELSI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

socio spetta un solo voto. Le votazioni avvengono a scrutinio palese per alzata di mano in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo.

4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
5. Ulteriori ammissioni di Soci Fondatori è deliberata dalla Assemblea dei Soci Fondatori su richiesta dell'aspirante socio, mediante presentazione della domanda su apposito modulo.
6. Ogni socio per consapevole accettazione assume l'obbligo di osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti societari e tutte quelle norme che regolamentano la Federazione di Atletica Leggera e si impegna:
 - ad osservare con lealtà e disciplina le norme che regolamentano lo sport;
 - a partecipare all'attività e manifestazioni a cui l'Associazione intende aderire;
 - a non utilizzare altre Autorità che non siano quelle sociali o federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Associazione.
7. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
8. Ogni Socio Fondatore, eletto in uno degli organismi societari, può rinunciare in qualsiasi momento al suo incarico, dandone comunicazione scritta al Consiglio, lo stesso Consiglio provvederà ad riassegnare l'incarico; altresì il Consiglio può sollevare dall'incarico un socio fondatore attraverso una specifica delibera. Il sollevamento dall'incarico non comporta necessariamente le dimissioni da Socio Fondatore o alla sua espulsione quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.
9. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.
10. Il socio radiato non può essere più riammesso

Art. 7 L'Assemblea dei Soci Fondatori

1. L'Assemblea dei Soci Fondatori è l'organo sovrano dell'Associazione ed è indetta dal Consiglio, convocata dal Presidente almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio

ATLETICA dei GELSI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri del Consiglio.

2. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica con ricevuta di recapito e lettura e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
3. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. L'Assemblea ordinaria dei Soci Fondatori approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, elegge il Presidente e ratifica la nomina dei membri del Consiglio Direttivo ed Amministrativo su proposta del Presidente con elezioni che si tengono ogni 4 anni, altresì ratifica le dimissioni e/o sostituzioni dei membri del Consiglio Direttivo, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti i 2/3 dei Soci e delibera con la maggioranza assoluta (50% +1)
6. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. In seconda convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con la maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'Art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la Devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.
7. Quando regolarmente convocate e costituite L'Assemblea dei Soci rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
8. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal segretario. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati; invio via mail con ricevuta di avvenuta ricezione e lettura.

Art. 8 Il Presidente

1. Il Presidente assume la responsabilità legale dell'Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio e resterà in carica per un periodo di 4 anni; comunque fino all'approvazione di una mozione di sfiducia presentata da uno dei Soci Fondatori e votata dalla Assemblea all'unanimità o alla presentazione delle dimissioni accettate dalla stessa Assemblea.

ATLETICA dei GELSI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

2. Il Presidente ha il compito di proporre i membri costituenti il Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci Fondatori che dovrà presiedere, fatta eccezione per la figura del Direttore Tecnico eletto dall'Organismo Tecnico.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci Fondatori e il Consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza allo statuto ed ai Regolamenti interni e Federali.

Art. 9 Il Vice-presidente

1. Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
2. Il Vice presidente redigere i verbali delle riunioni del Consiglio e curare la loro tenuta. Partecipa alla raccolta delle quote di iscrizione e di partecipazione ai corsi ed al loro deposito sul conto corrente dell'Associazione. Partecipa trattative per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predispone e conserva i relativi contratti e ordinativi.

Art. 10 Il Segretario Amministrativo

1. Il Segretario Amministrativo presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli può provvedere altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio.
2. Al Segretario Amministrativo spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa; dei rapporti con la banca e delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
3. Provvede alla liquidazione delle spese, verificandone la regolarità, ed al pagamento materiale degli importi dovuti. Inoltre supervisiona al periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, ai rapporti con l'istituto finanziario ove è aperto il conto dell'Associazione, al recupero dei crediti esigibili. Si incarica della tenuta dei libri contabili

Art. 11 Il Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione; è eletto durante la stessa seduta di insediamento del Presidente e dietro sua proposta, dall'Assemblea dei Soci Fondatori ogni 4 anni; i suoi membri sono rieleggibili.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci, regolarmente tesserati alla Federazione, in regola con il pagamento di eventuali quote associative e che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

ATLETICA dei GELSI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

3. Il numero di componenti (di numero dispari, compreso il presidente) è indicato dal Presidente che ne è membro di diritto. In linea di principio il Consiglio è composto da uno o più Vice-presidenti con deleghe alla gestione dell' Associazione, un Segretario Amministrativo ed un Direttore Tecnico.
4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha preseduto la riunioni e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci tramite invio via e-mail con ricevuta di ricezione e lettura. Le ricevute saranno poi messe agli atti insieme al Verbale. In alternativa è possibile consegnare una copia al Socio che firma per ricevuta una copia del verbale stesso.
5. Qualora in seno al Consiglio si producano vacanze di uno dei suoi membri, per qualsiasi motivo, il Consiglio provvede alla sostituzione momentanea del consigliere. Il consigliere nominato rimane in carica sino alla successiva assemblea
6. Un Socio Fondatore non può ricoprire gli stessi incarichi dirigenziali assunti in altre Società/Associazioni sportive e nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata.
7. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.
8. L'attribuzione delle mansioni amministrative e gestionali ai membri del Consiglio si basa sul principio della reciproca mutualità delle funzioni. Qualora uno dei membri sia impossibilitato a svolgere i compiti a lui assegnati, a causa di un improvviso impedimento, un altro membro potrà assumere momentaneamente ed automaticamente il ruolo, nel rispetto della massima chiarezza e trasparenza delle azioni compiute.
9. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario; comunque due volte l'anno.

Art. 12 Compiti del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell' Associazione. Al Consiglio competono in particolare:
 - Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell' Associazione;
 - Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento degli obiettivi fissati;
 - Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;
 - La redazione e la presentazione annuale in Assemblea dei Soci Fondatori, entro il mese di luglio, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo;

ATLETICA dei GELSI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

- Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
- L'apertura e gestione di un conto corrente bancario o postale intestato all'Associazione ove depositare i proventi delle iscrizioni e delle quote mensili di partecipazione ai corsi da parte degli iscritti ed eventuali sponsorizzazioni. I prelievi dal Conto potranno essere effettuati dal Presidente, dal Vice presidente e/o dal Segretario Amministrativo mediante firma congiunta di almeno due delle figure citate e previa autorizzazione del Consiglio che ne giustifichi il prelievo.
- La definizione delle quote di annuali iscrizioni e di partecipazione ai corsi, anche stabilendo politiche economiche mirate ad agevolare la famiglia alla adesione della proposta formativa dell'Associazione;
- La stesura del provvedimento di adesione per un nuovo socio da sottoporre all'Assemblea entro 60 (sessanta) giorni dalla data della domanda; in assenza del provvedimento nel tempo indicato la domanda si intende respinta.
- La facoltà di avvalersi di professionisti anche al di fuori dei membri dell'Associazione, per lo svolgimento di particolari funzioni stabilite dal Consiglio Direttivo stesso;
- La redazione e approvazione dei Regolamenti interni e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori;
- L'adozione di provvedimenti di radiazione verso soci qualora si dovessero rendere necessari.
- Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi

Art. 13 Organismo Tecnico Sportivo.

1. Per svolgere l'attività formativa degli atleti l'Associazione si avvarrà della collaborazione di personale qualificato. L'insieme degli istruttori forma l'Organismo Tecnico Sportivo; tale organismo eleggerà in forma autonoma un Direttore Tecnico che ne rappresenterà le esigenze nel Consiglio. Il direttore Tecnico ha diritto di voto e partecipa alle decisioni del Consiglio.
2. Ad ogni Istruttore saranno assegnati max 12/15 atleti che avrà il compito di allenare secondo un programma da lui realizzato e preventivamente discusso ed approvato con il Direttore Tecnico. Il Direttore Tecnico dovrà verificare l'aderenza del programma sportivo ai dettami indicati nello statuto e alla idoneità degli esercizi proposti per la fascia di età degli atleti assegnati all'istruttore.
3. Il Direttore Tecnico insieme all'istruttore fisserà gli obiettivi che i vari corsi suddivisi per fasce di età si proporranno di raggiungere in termini di crescita della capacità motoria degli atleti. Il raggiungimento degli obiettivi verrà valutato in due appuntamenti durante la stagione sportiva (metà anno e fine anno) attraverso l'organizzazione una giornata di test. Allo svolgimento dei test saranno invitati anche i genitori degli atleti per verificare i progressi dei loro figli.

ATLETICA dei GELSI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 14 Soci Sostenitori.

1. Il Socio Sostenitore. è una persona maggiorenne che si appassiona alla attività svolta dalla Associazione e chiede aderire alle attività della Stessa senza diventarne necessariamente anche Socio Fondatore. Il contributo può essere effettuato sotto forma di acquisto di prodotti quali: merendine; torte; succhi di frutta da distribuire al termine di ogni allenamento ai piccoli atleti; proporsi per accompagnare gli atleti alle manifestazioni sportive; fornire qualunque forma di contributo possa essere di aiuto alla Associazione nello svolgere il compito che si è prefissa. Ogni forma di contributo deve essere concordata con uno dei componenti il Consiglio Direttivo al fine di poter valutare l'impatto organizzativo che l'iniziativa comporta.

Art. 15 I Libri Contabili ed i Verbali di Assemblea.

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione deve tenere il Libro dei Verbali dell'assemblea dei Soci e del Consiglio

Art. 16 I Bilanci e gli Avanzi di gestione

1. L'esercizio sociale e l'esercizio finanziario si aprono il 1 Settembre e terminano il 31 Agosto dell'anno successivo.
2. Entro il 31 Ottobre di ogni anno il Consiglio direttivo si riunisce per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo anno.
3. Entro il 30 giugno il Consiglio è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'anno in corso da sottoporre entro il 31 luglio all'approvazione dei Soci Fondatori. Il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede sociale a disposizione dei soci nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione o inviato via posta ordinaria o via e-mail sotto forma di documento PDF con ricevuta di ritorno sul recapito e lettura del file.

Art. 17 Durata e Scioglimento dell'Associazione

1. La durata della Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, validamente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ dei Soci aventi diritto di voto, convocata su proposta del Consiglio Direttivo. Per deliberare lo scioglimento non sono ammesse deleghe.
2. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione che persegua finalità sportive, ai fini sportivi ai sensi dell'art.90 L 289/2002 sue successive integrazioni e modificazioni; comunque secondo le indicazioni riportate in qualunque normativa successiva che regolamenti la materia.

Art. 18 Norme finali e Clausola compromissoria

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro riportate nel Libro I e Libro V del Codice Civile.
2. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport presso il CONI.
3. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 8 SETTEMBRE 2008; nell'Allegato 1, parte integrante del presente Statuto sono riportate le firme dei Soci Fondatori.

ATLETICA dei GELSI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ALLEGATO 1

Il Presidente dell'Assemblea

.....
(Guido Conti)

Il Segretario dell'Assemblea

.....
(Mario Benati)

I Soci Fondatori:

AMBROGI MARCELLO

BENATI MARIO

CERNIZ ELISABETTA

CONTI GUIDO

DE BONIS EMILIO

GIAMBALVO CORRADO

MAGGIO LUCIA

MIRACLE-BRAGANTINI LORENZO

NASTRI ALBERTO

SEREGO ALLIGHIERI VIOLA